

Tipologia:

**FISCO**

**ASSOSNAI**  
ASSOCIAZIONE IMPRESE SCOMMESSE E GIOCHI

Protocollo: **2018112** Data: **21.12.2012**

Oggetto: **Fornitori degli esportatori abituali: comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni di intento**

## **FORNITORI DEGLI ESPORTATORI ABITUALI: COMUNICAZIONE DEI DATI CONTENUTI NELLE DICHIARAZIONI DI INTENTO**

**Gentile Associato,**

la Legge n. 311 del 30 dicembre 2004 (Legge Finanziaria 2005) all'articolo 1, commi dal 381 al 385, ha introdotto un nuovo adempimento per i fornitori degli esportatori abituali<sup>1</sup>.

Infatti, a decorrere dal 2005 i soggetti che cedono beni o forniscono servizi nei confronti di contribuenti che si avvalgono della facoltà di effettuare acquisti senza applicazione dell'imposta (esportatori abituali) **sono tenuti a comunicare all'Agenzia delle Entrate, esclusivamente per via telematica, i dati riportati nelle dichiarazioni d'intento<sup>2</sup> ricevute.**

Inoltre, come più avanti illustrato, vengono previste pesanti sanzioni in capo ai fornitori in ipotesi di violazione di suddetto obbligo.

A questo punto è opportuno approfondire alcuni aspetti relativi:

1. al modello di comunicazione;
2. alle sanzioni applicabili in ipotesi di violazione degli obblighi richiesti;
3. al ravvedimento operoso;
4. alla scadenza;
5. invio telematico della comunicazione.

### **1. IL MODELLO DI COMUNICAZIONE**

Il modello della "Comunicazione dei Dati contenuti nelle Dichiarazioni d'Intento ricevute", risulta essere composto da 3 facciate:

- Nella prima facciata è contenuta l'informativa relativa al trattamento dei dati personali;
- Nella seconda facciata vanno riportati i dati anagrafici del dichiarante, ossia del soggetto che ha ricevuto le dichiarazioni d'intento degli esportatori abituali;
- Nella terza facciata è riportato il quadro DI (dichiarazioni di intento), nel quale devono essere indicati i dati contenuti in ogni singola dichiarazione d'intento ricevuta dal dichiarante (cedente/prestatore) nel mese di riferimento.

*Alla luce delle modifiche normative introdotte dell'art. 2, comma 4, del D.L. n. 16 del 02/03/2012, in attesa dell'approvazione di un nuovo modello di comunicazione, si potrà continuare ad utilizzare quello attuale e che il campo contenuto nel frontespizio, denominato "periodo di riferimento", potrà essere compilato indicando esclusivamente l'anno di riferimento. Tale modalità espositiva potrà essere adottata sia nell'ipotesi in cui la comunicazione venga effettuata avendo riguardo alla data di effettuazione dell'operazione non imponibile come anche nei casi in cui la comunicazione risulti antecedente alla medesime operazioni. Inoltre, si precisa che, qualora prima della scadenza del termine di presentazione s'intenda rettificare o integrare una comunicazione già presentata, deve essere compilata una nuova comunicazione, barrando la casella "correttiva nei termini". Naturalmente, nessuna sanzione è imputabile al dichiarante che ha corretto, nei termini, la dichiarazione.*

---

*La presente comunicazione, comprensiva di allegati, è indirizzata esclusivamente ai destinatari specificati. L'accesso, la divulgazione, la copia o la diffusione sono vietate a chiunque altro ai sensi delle normative vigenti, e possono costituire violazione penale. In caso di errore nella ricezione, il ricevente e' tenuto a cestinare immediatamente il messaggio, dandone conferma al mittente a mezzo fax o e-mail.*

**ASSOSNAI**

26 Piazza San Lorenzo in Lucina 00186 ROMA

telefono 0668300441 - 0668300442 / fax 0668300445

e-mail: info@assosnai.it / web: www.assosnai.it

## 2. SANZIONI APPLICABILI

Un aspetto molto interessante è costituito dall'ambito sanzionatorio (ai sensi dell'articolo 1 commi 383 e 384 della Legge n. 311/2004). Infatti, va rilevato che i fornitori degli esportatori abituali devono prestare particolare attenzione ai dati che indicheranno nel modello di comunicazione in quanto le sanzioni previste per il mancato invio, l'inesattezza o l'incompletezza delle informazioni si presentano molto onerose.

Riassumendo è possibile individuare due fattispecie sanzionatorie, di seguito elencate:

- a) mancato invio della comunicazione (entro il 16 del mese successivo al ricevimento) o invio con dati inesatti o incompleti ed emissione da parte del fornitore di fatture senza imposta: si ha la **sanzione dal 100 al 200 per cento dell'imposta non applicata**, fermo restando l'obbligo del pagamento del tributo (sanzione prevista dal nuovo comma 4 bis introdotto all'articolo 7 del D.Lgs. 471/1997, che richiama quella contenuta nel comma 3 del medesimo articolo). Oltre alla sanzione, il fornitore dell'esportatore abituale può essere chiamato a rispondere in solido con il proprio cliente dell'eventuale imposta evasa da quest'ultimo se correlata con l'infedeltà della dichiarazione d'intenti ricevuta. La mancata presentazione della comunicazione da parte del fornitore è condizione essenziale per l'estensione della responsabilità;
- b) *mancato invio della comunicazione (entro il 16 del mese successivo al ricevimento) o invio con dati inesatti o incompleti senza emissione di fattura in esenzione I.V.A.: **sanzione amministrativa da 258 euro a 2.065 euro** (come precisato nella circolare n. 10/E e n. 41/E del 2005 dell'Agenzia delle Entrate si applica, in questa ipotesi, l'articolo 11 comma 1 lett. a) del D. Lgs n. 471/1997). In suddetta circostanza (in assenza di evasione d'imposta) la responsabilità solidale non rileva.*

Si ricorda, inoltre, che l'omessa, tardiva o inesatta comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni di intento ricevute, in quanto condotta che può incidere negativamente sulle attività di controllo ad opera dell'Amministrazione Finanziaria anche nelle ipotesi di assenza di operazioni senza addebito d'imposta, **non può essere assimilata, alle violazioni meramente formali** non soggette a sanzione indicate nel comma 5-bis dell'art. 6 del D.Lgs n. 472/1997.

**Il quadro sanzionatorio sopra esposto, evidenzia, quindi, la necessità di adempiere correttamente all'obbligo, introdotto dalla Finanziaria 2005, di comunicare telematicamente i dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute, al fine di evitare pesanti sanzioni.**

## 3. IL RAVVEDIMENTO OPEROSO

E', tuttavia, possibile, avvalersi del ravvedimento operoso ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997 in ipotesi di omessa o errata comunicazione delle dichiarazioni d'intento ricevute.

In particolare, nelle ipotesi in cui la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, il fornitore/prestatore può accedere all'istituto del ravvedimento operoso, inviando per la prima volta la comunicazione, se omessa, o inviandola corretta, se errata e versando **la sanzione ridotta pari a un ottavo del minimo** entro il termine **di un anno** dall'omissione o dall'errore verificatosi.

In particolare, nell'ipotesi di **omessa, incompleta o inesatta comunicazione** delle dichiarazioni d'intento ricevute e contemporanea **assenza di operazioni senza addebito d'imposta, avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso, la sanzione verrà ridotta a un ottavo di € 258.**

Nell'ipotesi in cui, invece, **all'omessa, incompleta o inesatta comunicazione** delle dichiarazioni d'intento ricevute si accompagnino operazioni **senza addebito dell'imposta**, il cedente/prestatore, che si avvale del ravvedimento operoso pagherà la sanzione ridotta di un ottavo sul 100% dell'imposta evasa che è, quindi, pari **al 12,50% dell'imposta non applicata.**

## 4. SCADENZA

L'obbligo non ha più scadenza mensile, ma come previsto dall'art. 2, comma 4, del Decreto Legge n. 16 del 02/03/2012 la scadenza è ora prevista entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica in cui confluisce l'operazione collegata alla dichiarazione d'intento, per questioni di praticità consigliamo comunque l'invio entro il giorno 16 del mese di ricevimento.

Inoltre con la risoluzione n. 82 del 01/08/2012 l'Agenzia delle Entrate ha precisato che il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica in cui confluisce l'operazione costituisce il termine ultimo per eseguire l'adempimento. Resta ferma, quindi, la possibilità per i contribuenti che ricevono le lettere d'intento da esportatori abituali di effettuare la comunicazione anche se la relativa operazione non imponibile non è stata ancora effettuata.

## 5. INVIO TELEMATICO DELLA COMUNICAZIONE

Si ricorda che i dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento vanno comunicati all'Agenzia delle Entrate **esclusivamente per via telematica**. Tale comunicazione può essere effettuata direttamente dal contribuente, attraverso il sistema Internet o Entratel, o tramite gli intermediari abilitati.

### Note:

<sup>1</sup> *Si ricorda, per completezza, che la facoltà di acquistare senza pagamento dell'imposta (ai sensi dell'articolo 8 comma 1 lettera c) del DPR 633/72 come integrato dal DL n. 746/1983 e modificato dalla legge 28/1997) è riservata ai cosiddetti esportatori abituali, ossia, coloro che nell'anno solare precedente o nei dodici mesi precedenti hanno registrato cessioni all'esportazione e altre operazioni ad esse assimilate per un ammontare superiore al 10% del volume d'affari conseguito nel medesimo periodo.*

<sup>2</sup> *Ai sensi dell'articolo 1 comma 1 lettera c) del DL 746/1983 l'acquirente (esportatore) deve manifestare al fornitore o alla dogana l'intento di usufruire della non imponibilità degli acquisti o delle importazioni attraverso un'apposita dichiarazione d'intento. Questa va redatta in duplice esemplare su modello conforme a quello allegato al DM 6 dicembre 1986 e consegnata al fornitore in data anteriore all'effettuazione delle operazioni di acquisto o di importazione per cui si richiede il regime di non imponibilità ai fini I.V.A. con utilizzo del plafond ex articolo 8 lettera c) del DPR 633/1972.*

Si coglie l'occasione per augurare buone feste.

Distinti saluti.

**Per ASSOSNAI**  
**Studio Bondavalli**